



**TRIBUNALE PER I MINORENNI PER DI POTENZA**

Al sig. Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria  
e dei Servizi, Ministero della Giustizia

Al sig. Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di  
Comunità, Ministero della Giustizia

All'On. Consiglio Superiore della Magistratura (settima  
commissione emergenza)

ROMA

A S.E. il Presidente della Corte di Appello

**POTENZA**

Alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni

SEDE

Al Centro Giustizia Minorile di Puglia e Basilicata

All'IPM e all'USSM

SEDE

Ai direttori delle Case circondariali del Distretto

Agli Ordini degli Avvocati del Distretto

Ai Magistrati DOTT. Arturo Pavese dott. E. Mistrulli e

dott. G. Santomassimo

Ai giudici onorari

**SEDE**

A tutto il personale in servizio presso il

Tribunale per i minorenni

**PC:** alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni

**ORDINE DI SERVIZIO n. 11**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

OGGETTO: modalità di fissazione e di svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio in materia penale.

### **Il Presidente del Tribunale**

visti i recenti provvedimenti adottati dalle autorità competenti in materia di emergenza Covid - 19, che si muovono nella direzione di un divieto di spostamenti non necessari delle persone, e di contatti ravvicinati;

Visto il Decreto- Legge n.11 del 8 marzo 2020;

Visto il Decreto - Legge in data 17.03.2020 n. 18;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative;

richiamati, in particolare la direttiva del Ministero della Giustizia, in data 16 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica, la direttiva ministeriale contenente indicazioni operative per accesso remoto ai sistemi del 9 marzo 2020, nonché l'ultima direttiva in materia del Ministero della Giustizia in data 19 marzo 2020 e le nuove linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria in data 19 marzo 2020;

Viste le Linee Guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020, come successivamente integrate;

visti i propri precedenti ordini di servizio e ad integrazione dei medesimi; visto l'ordine di servizio emanato in data 20.3.2020 dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Potenza;

sentiti i magistrati dell'Ufficio e i dipendenti amministrativi;

### **OSSERVA**

Alla luce dell'art. 83, comma 1, del Decreto-Legge n.18 del 17 marzo 2020 sino al 15 aprile 2020 opera il rinvio d'ufficio di tutte le udienze dei procedimenti penali pendenti. In tale periodo, quindi, non saranno

celebrate le udienze, quale che sia la forma processuale per esse prevista (udienza pubblica, camerale partecipata, camerale non partecipata). Fanno eccezione al rinvio disposto *ex lege*, ai sensi del comma 3, lett.b), - le udienze afferenti i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda:

-i procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art.51-ter della legge n.354/75;

-i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza.

Per i procedimenti sopraelencati a trattazione obbligatoria, senza espressa richiesta di parte, è prevista la loro trattazione.

Per i restanti procedimenti da trattare a richiesta di parte, **i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori sono tenuti a presentare con le forme di comunicazione più idonee, in particolare la PEC, la relativa istanza.** In deroga rispetto alla regola generale assunta nel distretto relativa alla fissazione del termine per proporre richiesta di trattazione alle ore 11,30 del giorno prima delle udienze, **quando esse riguardino detenuti e indagati/imputati in misura cautelare, per le particolari esigenze organizzative dovute all'attuale situazione emergenziale e alla necessità di organizzare collegamenti in remoto, l'istanza deve pervenire alla Cancelleria penale del Tribunale entro le ore 11,30 del terzo giorno feriale antecedente alla data dell'udienza.**

Si ribadisce che tutti gli altri procedimenti già fissati nelle udienze calendarizzate fino al 15 aprile 2020 che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 3 sopra citato, sono rinviati a data successiva al 30.06.2020, ai sensi dell'art. 83, comma t, lett. g del decreto - legge n. 18/2020.

Dal 9 marzo al 30 giugno 2020 , **la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia (ovvero tramite le piattaforme Microsoft Teams o Skype for business), applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27 e,** in particolare, la previsione secondo cui è sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato, e il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

Per quanto riguarda le camere di consiglio partecipate alle quali sono ammesse «persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare», i difensori di queste possano pure validamente scegliere di essere presenti “a distanza”, sempre in forza del citato art. 83, comma 12, d.l. n. 18 del 2020, con possibilità per il difensore di essere presente nel luogo in cui si trova l'imputato.

Ai sensi dell'art.83, commi 13, 14 e 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18, per il periodo di cui al comma 1 (dal 9 marzo al 15 aprile 2020) **le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi ed ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali sono effettuate attraverso il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali o attraverso i sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti agli imputati ed alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia,** ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.



## CONFERMA

quanto segue a decorrere dal **9 marzo** e fino al **15 aprile 2020**:

- tutti i procedimenti di cui al comma 3, lett.b) saranno rinviati di ufficio a data successiva al 31.6.2020;

- tutti i procedimenti penali già fissati nelle udienze calendarizzate fino al 15 aprile 2020 e che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 3 sopra citato, sono rinviati a data successiva al 30.06.2020, ai sensi dell'art. 83, comma t, lett. g del decreto - legge n. 18/2020, sempreché  **venga presentata dalla parte o dal suo difensore, a mezzo PEC, istanza di trattazione, che dovrà pervenire in cancelleria entro le ore 11,30 del giorno feriale precedente rispetto a quello dell'udienza, prevedendo tuttavia che, quando esse riguardino detenuti e indagati/imputati in misura cautelare, debbano pervenire in cancelleria a mezzo PEC Tribunale entro le ore 11,30 del terzo giorno feriale antecedente alla data dell'udienza;**

- **nel periodo indicato, saranno sospese le verifiche intermedie delle messe alla prova;**

## DISPONE

- la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata mediante **collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia (ovvero tramite le piattaforme Microsoft Teams o Skype for business)**, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27 , **facultando il difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato;**

- **ai fini dell'attivazione del collegamento in remoto, il Presidente del collegio, ovvero il GIP, o il magistrato di sorveglianza, con l'ausilio del personale della cancelleria penale, prenderà contatti con il personale incaricato dell'istituto penitenziario,**



**ovvero della comunità in cui si trova l'interessato, al fine di predisporre il collegamento per la data dell'udienza;**

### **INVITA**

**i magistrati:**

a) ad effettuare sino al 30.06.2020, previ accordi con l'IPM o con la casa circondariale, **le udienze di convalida ed i colloqui con i detenuti mediante collegamento da remoto (Skype o Microsoft-Teams);**

b) a trattare i procedimenti di udienza nei quali il detenuto ha chiesto di essere sentito **con l'utilizzo dei sistemi di collegamento da remoto sopra indicati;**

c) a **rinviare** i procedimenti che non rientrano nei casi di cui dell'art. 83 comma 3, lett.b), del d.l. n. 18 del 2020 e a sospendere le verifiche di messa alla prova;

d) a **sospendere**, ai sensi dell'art. 93 comma 17 del decreto – legge n. 18/2020, la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà, valutato il superiore interesse del minore in relazione alla tutela delle condizioni di sicurezza sul piano sanitario, sentito anche il parere delle competenti autorità amministrative, **nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020;**

### **PREVEDE**

che sino al 15 aprile 2020, la cancelleria penale effettui **le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi ed ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali in via telematica**, con particolare riferimento **alle comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti agli imputati, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia**, fermo restando che si procederà nelle forme ordinarie quando vi sia il difensore di ufficio.

Potenza, 24.3.2020.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Potenza, 27/3/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Franco Ferraina

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Valeria Montaruli